

diva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se è ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-*octies*¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 21 aprile 2026, n. 75.

518.2. Confisca obbligatoria e per equivalente. Nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis*, secondo e quarto comma

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 21 aprile 2026, n. 75.

TITOLO VIII-BIS DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE¹

¹ Titolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-bis. Furto di beni culturali. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-ter. Appropriazione indebita di beni culturali. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiu-

sto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-quater. Ricettazione di beni culturali. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi degli articoli 628, terzo comma, o 628-*bis*, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma¹.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto².

¹ Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito in L. 24 aprile 2026, n. 54. Il testo previgente disponeva: *La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.*

² Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-quinquies. Impiego di beni culturali provenienti da delitto. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-*quater* e 518-*sexies*, impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-sexies. Riciclaggio di beni culturali. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclu-

sione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono dal delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-septies. Autoriciclaggio di beni culturali.

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Si applica il terzo comma dell'articolo 518-quater¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-octies. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-novies. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-decies. Importazione illecita di beni culturali. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-undecies. Uscita o esportazione illecite di beni culturali. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-duodecies. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Chiunque

distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000¹.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna².

¹ Comma così modificato dall'art. 2, L. 22 gennaio 2024, n. 6, che dopo le parole: «o in parte inservibili o» ha aggiunto le seguenti: «, ove previsto».

² Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-terdecies. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-quaterdecies. Contraffazione di opere d'arte. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad

accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-quinquiesdecies. Casi di non punibilità. Le disposizioni dell'articolo 518-quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-sexiesdecies. Circostanze aggravanti. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:

1) cagiona un danno di rilevante gravità;

2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;

3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;

4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-septiesdecies. Circostanze attenuanti. La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-duodevicies. Confisca. Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

518-undecies. Fatto commesso all'estero. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

TITOLO IX

DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE¹

¹ Capo abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale, la quale ha ricompreso tra

i delitti contro la libertà personale i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis-609-decies).

519. - 526. [...]¹.

¹ Articoli abrogati dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Si riporta il testo previgente art. 519. *Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.*

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragione di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Art. 520. *Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette.*

Art. 521. *Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.*

Art. 522. *Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae, o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni.*

Art. 523. *Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto, ovvero di una donna coniugata.*

Art. 524. *Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole.*

Art. 525. *Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.*

Art. 526. *Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.*

CAPO II
DELLE OFFESE AL PUDORE
E ALL'ONORE SESSUALE

527. Atti osceni. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni [529] è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 [726; c.p. 1889, 338]¹.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano².

Se il fatto avviene per colpa [43], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a 309³.

¹ Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.*

² Comma aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Il testo previgente disponeva: *La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.*

³ Comma così modificato dall'art. 44, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

⁴ V. art. 36, L. 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro sull'handicap), nel testo modificato dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, dispone.

528. Pubblicazioni e spettacoli osceni. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato [4], acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni [529] di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 [c.p. 1889, 339]¹.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente [266 comma 4]².

Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:

1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso previsto dal numero 2), la pena è aumentata [64] se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità⁴.

¹ Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni,*

immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

² Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Il testo previgente disponeva: *Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.*

³ Alinea così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

⁴ V. art. 30, comma 1, L. 6 agosto 1990, n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. V., anche, art. unico L. 17 luglio 1975, n. 355.

529. Atti e oggetti osceni: nozione. Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore [725, 726].

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

530. Corruzione di minorenni. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri. La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.*

531. - 536. [...]¹.

¹ Articoli abrogati dall'art. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75.

537. Tratta di donne e di minori commessa all'estero. I delitti previsti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero¹.

¹ Per l'individuazione di tali due delitti, v. l'art. 3, primo comma, nn. 6 e 7, e terzo comma, L. 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione.

538. Misura di sicurezza. Alla condanna per il delitto previsto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva [215 comma 2]. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536¹.

¹ Per l'individuazione dei delitti previsti dagli artt. 531, 432, 533, 534, 535 e 536 c.p., ora abrogati, v. l'art. 3 L. 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

539. Età della persona offesa. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66. La versione previgente disponeva: *Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.*

540. Rapporto di parentela. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio¹.

Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile [c.c. 269, 278], anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone [c.p.p. 193]².

¹ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione illegittima è equiparata alla filiazione legittima.*

² Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.*

541. - 543. Pene accessorie ed altri effetti penali. [...]¹.

¹ Articoli abrogati dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

Si riporta il testo previgente art. 541. *La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della potestà dei genitori o dell'autorità maritale o dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.*

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.

Art. 542. *I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.*

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) *se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;*

2) *se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.*

Art. 543. *Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.*

Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi.

544. Causa speciale di estinzione del reato. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442. La versione previgente disponeva: *Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'art. 530, il matrimonio, che l'autore del reato*

contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

TITOLO IX-BIS

DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI¹

¹ Titolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189. V. art. 2 della stessa legge, nel testo modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47 e dalla L. 4 giugno 2010, n. 96.

Rubrica così sostituita dall'art. 1, L. 6 giugno 2025, n. 82. Il testo previgente disponeva: *Dei delitti contro il sentimento per gli animali.*

544-bis. Uccisione di animali. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000¹.

Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000².

¹ Comma così modificato dall'art. 5, L. 6 giugno 2025, n. 82. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.*

² Comma aggiunto dall'art. 5, L. 6 giugno 2025, n. 82.

³ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189 e poi così modificato dall'art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201, il testo previgente disponeva: *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.*

544-ter. Maltrattamento di animali. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro¹.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale^{2,3}.

¹ Comma così modificato prima dall'art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201, poi dall'art. 5, L. 6 giugno 2025, n. 82.

Il testo previgente la modifica del 2010 disponeva: *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.*

Il testo previgente la modifica del 2025 disponeva: *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*

² Comma così modificato dall'art. 5, L. 6 giugno 2025, n. 82. Il testo previgente disponeva: *La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.*

³ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

544-quater. Spettacoli o manifestazioni vietati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro¹.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale².

¹ Comma così modificato dall'art. 2, L. 6 giugno 2025, n. 82. Il testo previgente disponeva: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.*

² Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

544-quinquies. Divieto di combattimento tra animali. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro¹.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma².

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la

reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro³.

¹ Comma così modificato dall'art. 3, L. 6 giugno 2025, n. 82. Il testo previgente disponeva: *Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.*

² Comma così modificato dall'art. 3, L. 6 giugno 2025, n. 82. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.*

³ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

544-sexies. Confisca e pene accessorie. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva^{1 2}.

¹ Comma aggiunto dall'art. 7, L. 6 giugno 2025, n. 82.

² Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

544-septies. Circostanze aggravanti. Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:

a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 6 giugno 2025, n. 82.

TITOLO X
**DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ
E LA SANITÀ DELLA STIRPE¹**

¹ Titolo abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

545. - 555. [...]¹.

¹ Articoli abrogati dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

TITOLO XI
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

CAPO I
DEI DELITTI CONTRO IL MATRIMONIO

556. Bigamia. Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili [c.c. 82, 83, 106-116], ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili [c.p. 1889, 359].

La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato [c.c. 86] proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia [c.c. 117, 119, 120, 122, 123], il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali [557].

557. Prescrizione del reato. Il termine della prescrizione [158] per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni [c.c. 149; L. 1° dicembre 1970, n. 898] o è dichiarato nullo il secondo per bigamia [c.c. 86, 117].

558. Induzione al matrimonio mediante inganno. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili [c.c. 82, 83, 106-116], con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio [c.c. 84-89] è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato [c.c. 117, 119, 120, 122, 123], con la reclusione fino a un anno¹ ovvero con la multa da euro 206 a 1.032².

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Pena aggiornata a norma dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

558-bis. Costrizione o induzione al matrimonio. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe

una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 19 luglio 2019, n. 69.

559. Adulterio. La moglie adultera [c.c. 151] è punita con la reclusione fino a un anno¹.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera¹.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina².

Il delitto è punibile a querela del marito [120; c.p.p. 336]².

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1968, n. 126, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

² La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

560. Concubinato. Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie [120; c.p.p. 336]¹.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

561. Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato [c.p.c. 473-bis.12] per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'al-

tro coniuge [c.c. 150] o per mutuo consenso [c.c. 158], la pena è diminuita [63, 65]¹.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

562. Pena accessoria e sanzione civile. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale [34; c.c. 144]¹².

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole [c.c. 155]³.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile [c.p.p. 648], non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale [c.c. 150; c.p.c. 473-bis.12]³.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato.

² L'istituto della potestà maritale, previsto dall'art. 144 c.c., è stato soppresso a seguito della sostituzione del citato articolo 144 intervenuta con l'art. 26, L. 19 maggio 1975, n. 151.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

563. Estinzione del reato. Nei casi previsti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela [152; c.p.p. 340], anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresì il reato:

1) la morte del coniuge offeso;

2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato [c.c. 117].

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo [559] e alla concubina [560] e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali¹.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO

LA MORALE FAMILIARE

564. Incesto. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente [c.c. 75], o con un affine in linea retta [c.c. 78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età [c.c. 2], con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata [64] per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale [34] [o della tutela legale]¹².

¹ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: *La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei genitori.*

² La tutela legale era prevista dall'art. 348 c.c., ultimo comma, abrogato dall'art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25.

565. Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica. Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a 516¹.

¹ Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO III

DEI DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA

566. Supposizione o soppressione di stato. Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile [c.c. 449] una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile [569].

567. Alterazione di stato. Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni [c.p. 1889, 361].

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità [569]¹.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 10 novembre 2016, n. 236, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede la pena editale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena editale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

568. Occultamento di stato di un figlio¹. Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile [c.c. 449] come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultando-

ne lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [569, 592]².

¹ Rubrica così modificata dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto*.

² Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni*.

569. Pena accessoria. La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti previsti da questo capo importa la perdita della responsabilità genitoriale [o della tutela legale]^{1,2,3}.

¹ Articolo così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti previsti da questo capo importa la perdita della potestà dei genitori [o della tutela legale]*.

² La tutela legale era prevista dall'art. 348 c.c., ultimo comma, abrogato dall'art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 31, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegna di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2013, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegna di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

CAPO IV

DEI DELITTI CONTRO

L'ASSISTENZA FAMILIARE

570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico [c.c. 452, 1432, 146], o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale [c.c. 147, 316], [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge [c.c. 143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno¹ o con la multa da euro 103 a 1032^{2,3,4}.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [c.c. 2]⁵ o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; c.c. 75] di età minore [c.c. 2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [c.c. 540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa⁶.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma^{7,8}.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Comma così modificato prima dall'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689, poi dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a 1032*.

⁴ La tutela legale era prevista dall'art. 348 c.c., ultimo comma, abrogato dall'art. 1, R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25.

⁵ A seguito dell'entrata in vigore della L. 19 maggio 1975, n. 151, la figura del pupillo originariamente prevista dal presente comma deve considerarsi abrogata.

⁶ A seguito dell'entrata in vigore della L. 19 maggio 1975, n. 151, non è più prevista la separazione «per colpa» ma è configurata l'eventualità di una separazione giudiziale «addebitabile» ad uno dei due coniugi.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 90, L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁸ Vedi anche art. 99, L. 24 novembre 1981, n. 689.

570-bis. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

570-ter. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non

prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 12, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in L. 13 novembre 2023, n. 159.

571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi¹.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572, c.p. 1889, 390].

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente ovvero non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni¹.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi².

[...]³.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato².

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali^{4,5}.

¹ Comma così modificato prima dall'art. 9, L. 19 luglio 2019, n. 69, poi dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Il testo previgente la modifica del 2025 disponeva: *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.*

² Comma aggiunto dall'art. 9, L. 19 luglio 2019, n. 69.

³ Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo previgente disponeva: *La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.*

⁴ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

⁵ Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente disponeva: *Art. 572. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

572-bis. Confisca. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

573. Sottrazione consensuale di minorenni. Chiunque sottrae un minore [c.c. 2], che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore [346], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo [120]¹, con la reclusione fino a due anni^{2,3}.

La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata [64], se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525⁴ e 544⁵.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà. Dopo sono subentrate le innovazioni apportate dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 che ha assegnato ad entrambi i genitori la potestà sui figli minori.

² Si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.*

⁴ L'art. 525 è stato abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

⁵ L'art. 544 è stato abrogato dall'art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442.

574. Sottrazione di persone incapaci. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore [c.c. 346], o al curatore [c.c. 424], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale [c.c. 316-318, 320], del tutore o del curatore [120], con la reclusione da uno a tre anni^{1,2,3}.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525⁴ e 544⁵.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà. Dopo sono subentrate le innovazioni apportate dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 che ha assegnato ad entrambi i genitori la potestà sui figli minori.

² Si applicano le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.*

⁴ L'art. 525 è stato abrogato dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

⁵ L'art. 544 è stato abrogato dall'art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442.

574-bis. Sottrazione e trattenimento di minore all'estero. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni¹.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale^{2,3,4}.

¹ Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

² Comma così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo previgente disponeva: *Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.*

³ La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2020, n. 102, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

⁴ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

574-ter. Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale. Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6.

TITOLO XII DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

CAPO I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

575. Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno [276, 280 comma 4, 295, 301, 396 comma 2 n. 2, 397, 422 comma 2, 576-579; c.p.p. 275 comma 3, 299 comma 2; disp. att. c.p.p. 116; c.nav. 1150; c.p. 1889, 364]¹.

¹ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti ope-

rato anche all'articolo 577-bis del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio (art. 13, L. 2 dicembre 2025, n. 181).

576. Circostanze aggravanti. Ergastolo¹. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso [c.p. 1889, 366]²:

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61;

2) contro l'ascendente o il discendente [540; c.c. 75], quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall'associato per delinquere [416], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*³;

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa⁴;

5-*bis*) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio⁵.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61.

¹ Rubrica così modificata dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente disponeva: *Circostanze aggravanti. Pena di morte*.

La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con, L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

² Alinea così modificato dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172. Il testo previgente disponeva: *Si applica la pena di morte se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso*.

La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con, L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

³ Numero prima sostituito dall'art. 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38, e dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172, poi così modificato dall'art. 12, L. 19 luglio 2019, n. 69. Il testo previgente la modifica del 2009 era il seguente: *5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521*.

Il testo previgente la modifica del 2012 era il seguente: *5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies*.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti*

dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies.

⁴ Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 38.

⁵ Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125.

577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso [c.p. 1889, 366]:

1) contro l'ascendente o il discendente [540; c.c. 75] anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva¹;

2) col mezzo di sostanze venefiche [c.p. 1889, 577], ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella [540], l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo [c.c. 291], o contro un affine [c.c. 78] in linea retta [582 comma 2; c.p. 1889, 365]².

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste³.

¹ Numero così modificato prima dall'art. 2, L. 11 gennaio 2018, n. 4, poi dall'art. 11, L. 19 luglio 2019, n. 69. Il testo previgente la modifica del 2018 disponeva: *1) contro l'ascendente o il discendente*.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *1) contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente*.

² Comma così modificato prima dall'art. 2, L. 11 gennaio 2018, n. 4, poi dall'art. 11, L. 19 luglio 2019, n. 69. Il testo previgente la modifica del 2018 disponeva: La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

³ Comma aggiunto dall'art. 11, L. 19 luglio 2019, n. 69.

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2023, n. 197, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis c.p.

577-bis. Femminicidio. Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 2 dicembre 2025, n. 181.

578. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni [c.p. 1889, 369].

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 5 agosto 1981, n. 442.

579. Omicidio del consenziente. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui [50], è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;

3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 comma 2].

580. Istigazione o aiuto al suicidio. Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583; c.p. 1889, 370].

Le pene sono aumentate [64] se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere [85], si applicano le disposizioni relative all'omicidio [575-577]¹.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2019, n. 242, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

581. Percosse. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-*octies*), con la reclusione fino a sei mesi¹ o con la multa fino a euro 309 [c.nav. 1151]^{2,3}.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 610, 611, 614 comma 4, 628, 629, 634, 635]^{4,5}.

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Comma così modificato dall'art. 4, L. 14 agosto 2020, n. 113. Il testo vigente disponeva: *Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.*

⁴ Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto previsto dal presente articolo. Analogamente, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel testo, da ultimo, modificato dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, il giudice di pace è competente per il delitto consumato o tentato previsto dal presente articolo,

a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15 [ora art. 270-bis l.c.p.], 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 [ora art. 416-bis l.c.p.], e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205 [ora art. 604-ter c.p.].

⁵ Sulla procedibilità d'ufficio per il reato previsto dal presente articolo vedi l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, aggiunto dall'art. 1, L. 24 novembre 2023, n. 168.

582. Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.nav. 1151]¹.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-*quater*, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità^{2,3,4,5}.

¹ Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, poi dall'art. 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.

² Comma così sostituito dall'art. 91, L. 24 novembre 1981, n. 689, poi così modificato dall'art. 4, L. 14 agosto 2020, n. 113 che dopo le parole «previste negli articoli» ha aggiunto le seguenti: «61, numero 11-octies)», ancora sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 e poi modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 e infine dall'art. 11, D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito in L. 24 aprile 2026, n. 54.

Il testo previgente la modifica del 2026 disponeva: *Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-*quater*, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.*

³ Si riporta l'art. 85 (Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità), D.Lgs. 150/2022 cit., nel testo modificato dall'art. 5-bis, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in L. 30 dicembre 2022, n. 199, che dispone: «1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto».

La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2025, n. 123, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2-ter, in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

⁴ Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto previsto dal presente comma. Più precisamente, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel testo, da ultimo, modificato dall'art. 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, il giudice di pace è competente per il delitto consumato o tentato previsto dal presente articolo, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente. Vedi però, Corte cost. 14 dicembre 2018, n. 236. Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.

⁵ Sulla procedibilità d'ufficio per il reato previsto dal comma 1 del presente articolo vedi l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, aggiunto dall'art. 1, L. 24 novembre 2023, n. 168.

583. Circostanze aggravanti. La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) [...]¹.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) [...]²;

5) [...]¹.

¹ Numero abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.

² Numero abrogato dall'art. 12, L. 19 luglio 2019, n. 69. Il testo previgente disponeva: 4) la *deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso*.

583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale¹;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno².

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia³.

¹ Numero così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente disponeva: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore.

² Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

³ Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7. V., anche, D.M. 17 dicembre 2007.

583-ter. Pena accessoria. La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

583-quater. Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle

funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive¹. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni².

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo³.

Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma⁴.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse⁵.

¹ Rubrica prima modificata prima dall'art. 4, L. 14 agosto 2020, n. 113 e dall'art. 16, D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in L. 26 maggio 2023, n. 56, poi sostituita dall'art. 20, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80 e ancora dall'art. 15, D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito in L. 8 agosto 2025, n. 119, infine dall'art. 11, D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito in L. 24 aprile 2026, n. 54.

Il testo precedente la modifica del 2026 disponeva: *Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali.*

² Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80. Il testo precedente